BOZZA DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA VERICALE AI SENSI DEL DLGS 50/2016

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) – Direzione 9 [^] Tronco-Udine, Società
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede in Tavagnacco (UD), in
persona del Direttore di Tronco giusti i poteri ad esso conferiti, (nel seguito per
brevità anche "Committente")
E
(C.F./P.IVA), con sede e domicilio legale in
, in persona di, nella qualità di
, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente
autorizzato in virtù di (nel seguito per brevità anche "Appaltatore"),
congiuntamente intese anche come le "Parti",
PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
l'affidamento della fornitura, comprensiva di rimozione e posa in opera di segnaletica verticale
nella rete autostradale di competenza della Committente;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT del
//20 e sulla GURI - V Serie Speciale - n del//20;
- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 009/UDINE/2018– Codice CIG
n. 7747591A57;
- la Società è risultata aggiudicataria della procedura e, per l'effetto, la
medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare quanto oggetto
del presente atto alle condizioni, modalità e termini in esso stabiliti e nei documenti ad esso
allegati;

- è stata richiesta per la Società ______ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) con esito positivo;
- pertanto, si procede alla stipula del presente atto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011");
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso,

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle forniture e prestazioni;

Contratto Quadro: accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni della fornitura, rimandando a successivi ordinativi di lavoro/buoni di acquisto l'approvvigionamento effettivo con riferimento alle condizioni generali del contratto;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni del contratto quadro;

Responsabile del Procedimento (**RUP**): l'Ing. F. Console nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC): il Geom. G. Cappellaro nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. ______ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

•

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Capitolato Tecnico;
- Disegni Tipo;
- Elenco Prezzi;
- Offerta Economica dell'Appaltatore;
- Cauzione Definitiva;
- polizza RCT/O;
- Luoghi di Consegna;

¹ Inserire eventuali ulteriori definizioni.

- Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Edizione giugno 2017;
- Linee guida per l'operatore su strada (Rev. 6 Edizione 15 gennaio 2016;
- DUVRI.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente contratto stabilisce e disciplina le condizioni e i termini che regolamenteranno l'esecuzione della fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 4.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto quadro.

La Committente si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui all'articolo106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 4

Importo

Il	corrispettivo	dovuto	dalla	Committente	all'Appaltatore	per	l'esecuzione	delle	forniture	,		
installazioni oggetto del presente atto è pari a €					€	(Euro						
cui €(Euro				/) per oneri r	elativ	vi alla sicurezz	a.					

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Termini di Fatturazione" e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

Il valore previsto sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 5

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di stipula del presente contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività appaltate e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione di quanto aggiudicato ed interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a supportare l'esecuzione degli ordinativi di lavoro / buoni di acquisto qualora emessi.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP e il/i DEC rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto dovranno essere indirizzate a tali referenti.

In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 6

Durata e Opzione

Il presente contratto quadro ha una durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipula.

La durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore.

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del contratto nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs 50/2016.

L'Appaltatore si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori n.2 (due) anni, agli stessi patti e condizioni, in seguito a richiesta scritta da parte della Committente.

Articolo 7

Modalità di attivazione del contratto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le forniture e prestazioni oggetto del presente contratto quadro e suoi allegati.

All'Appaltatore le forniture e le prestazioni saranno ordinate/i mediante singoli ordinativi di lavoro/buoni di acquisto emessi nell'arco temporale di cui al suddetto Art.6 e nel rispetto dei termini di esecuzione in detti indicati.

Ordinativi di lavoro/buoni di acquisto conterranno

- l'oggetto;
- il luogo di consegna;
- il termine di esecuzione;
- i prezzi di riferimento;
- Il progetto dell'intervento;
- Eventuali ulteriori aspetti tecnici ed operativi necessari all'eseuzione a perfetta regola d'arte di quanto oggetto degli stessi.

Articolo 8

Modalità di Consegna

Quanto oggetto del presente contratto e degli ordinativi di lavoro/buoni di acquisto dovrà essere consegnato, previi accordi tra l'Appaltatore e il Personale dell'ufficio competente della Committente, fracno destino.

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dalla Committente.

In particolare il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal (European Pallet Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché conformi alla normativa Europea 2000/29/EC relativa al trattamento termico del legno per la sicurezza sanitaria del pallet stesso.

Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati:

- denominazione dell'Appaltatore;
- codice materiale della Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre);
- data di produzione e di consegna.

Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto, l'Appaltatore dovrà provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su ciascuna confezione una etichetta che riporti gli stessi dati.

Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verrà accettato e verrà rispedito all'Appaltatore con addebito delle spese di trasporto.

Articolo 9

Penali²

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione, per ogni giorno di ritardo di ogni singolo intervento, rispetto ai termini previsti all'Art. 11 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", una penale pari allo 0,5% dell'importo complessivo dei ordinativi di lavoro/buoni di acquisto. Inoltre, per ogni non conformità rilevata ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, si applicheranno le penali indicate all'articolo 9 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le somma delle penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% dell'importo del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali troveranno applicazione limitatamente ai singoli ordinativi di lavoro/buoni di acquisto, qualora emessi dalla Committente, e saranno disciplinate in accordo con quanto stabilito nel presente articolo.

Superata la percentuale anzidetta, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dei successivi articoli "Clausola Risolutiva Espressa" e "Recesso" e affidare a terzi l'esecuzione delle prestazione residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la

² Si suggerisce di inserire la disciplina delle penali nel Capitolato tecnico, atteso che la stessa potrebbe variare in ragione della specificità dell'affidamento che di volta in volta occorre perfezionare. In tal senso, nel contratto è stato operato un rinvio al predetto Capitolato con talune precisazioni di carattere generale.

Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Si precisa inoltre che, con riferimento alla clausola "GARANZIA", la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi a seguito di segnalazione di non conformità nel periodo di garanzia sarà pari ad Euro 100,00 per ogni giorno oltre i termini stabiliti nella predetta clausola. Per la determinazione del ritardo farà fede la data della e-mail, della PEC e/o del fax di richiesta intervento trasmesso dalla Committente.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 10

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga, pertanto, ad adempiere a tutte le obbligazioni in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia.

In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi discendenti dal contratto quadro e relativi ordinativi di lavoro/buoni di acquisto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto, anche senza preavviso.

Articolo 11

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

- Tempi di consegna per sola fornitura franco destino: entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di rchiesta;
- Tempi di consegna per fornitura e posa in opera per nuove installazioni/sostituzioni programmate: da concordarsi di volta in volta in funzione della tipologia di intervento (da riportare negli ordinativi/buoni di acquisto);
- Tempi di consegna per fornitura e posa in opera per ripristini da incidenti: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta;
- Tempi di consegna per fornitura e posa in opera per sostituzioni urgenti a seguito di verifiche ispettive da parte di ente terzo: entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta;
- Tempi di consegna per fornitura e posa in opera per sostituzioni urgenti a seguito di verifiche ispettive da parte di ente interno: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta;

- Tempi di ripristino non conformità (come indicato all'Art. 8 del Capitolato Tecnico): entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di rilevazione della non conformità e contestazione formale;
- Tempi di ripristino parti in garanzia (come indicato all'Art. 10 del Capitolato Tecnico): entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione formale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto quadro.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 12

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 13

Termini di Fatturazione

L'Appaltatore emetterà fattura sulla base delle quantità e alle tipologie di attività ordinate di volta in volta; per ogni intervento la fattura dovrà rispecchiare quanto ordinato e dovrà specificare le attività svolte, il prezzo unitario ed il ribasso applicato.

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Contratto.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utlizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

L'Appaltatore potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall'Appaltatore, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte del DEC e RUP della Committente.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni la Committente opererà, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture pervenute in modalità diversa da quella elettronica e prive dei dati summenzionati.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Il RUP del contratto ha la facoltà di vincolare i pagamenti all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Articolo 15

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore, con la firma del presente atto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto,

circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

/(eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo 16

Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente contratto quadro sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell'Appaltatore;
- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie)

Articolo 16

Regime Fiscale

Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria dell'Appaltatore è:/

Articolo 17

Cessione del credito – cessione del contratto

L'Appaltatore non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti sono regolate dall'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Il presente contratto quadro non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 18

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura territorialemente competente - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 30.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all'Appaltatore al seguente indirizzo pec _______ (inserire indirizzo/i pec dell'ufficio dell'Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi

ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su dett	conti, impegnandosi altresì a
comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati inc	icati a
(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / l	DEC /).
L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunica	zione alla c.a. del / RUP / DEC
/) ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissio	ne del buono.
Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente	e in favore dell'Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclu	sivamente a mezzo di bonifico
bancario/postale sul conto corrente bancario/postale	(indicare IBAN o
numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclu-	siva alle commesse pubbliche,
restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per	i pagamenti effettuati come
anzidetto.	
Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i	della/e persona/e delegata/e ad
operare su detto/i conto/i, sono :	
Nome e Cognome nato a il C.F	;
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/p	ostale riporterà, in relazione a
ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.	
Articolo 19	
Comunicazioni e domicilio	
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata	per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:	
COMMITTENTE:	all'attenzione di
APPALTATORE:	all'attenzione di
·	
Le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi sopra indicati ovvero p	presso quei diversi indirizzi che
potranno essere comunicati per iscritto in futuro.	

Articolo 20

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente

Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno essere eseguite in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui cui di cui all'allegato "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Edizione giugno 2017" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che l'Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L'Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate previa presentazione di attestazione dell'esecutore in merito all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell'Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore si dichiara pertanto edotta sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla

programmazione e sull'organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo dell'appalto, assumendo l'Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'esecutore:

- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. ;
- l'esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;
- l'installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
- l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai Lavori;

- l'obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione 9^Tronco Udine i seguenti dati ed informazioni:
 - preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;
 - comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
 - comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all'art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo 21

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

L'Appaltatorenon avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di attività in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L' Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da ciò derivare.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell' Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione delle attività affidate.

Saranno altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività, il supporto informatico contenente:

• Linee guida per l'operatore su strada (Rev. 6) Edizione 15 gennaio 2016.

Articolo 22

Sicurezza Sul Lavoro

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell' Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere.

Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto quadro.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione dell'appalto.

Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione delle attività ordinate.

Il D.U.V.R.I. contiene i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 23

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e

di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 24

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
- A tal fine l'Appaltatore dovrà:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell'appalto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali.

Articolo 25

Residui da Lavorazione - Rifiuti

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al DEC.

Tutti i rifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attività svolte dall'Appaltatore e di cui la stessa intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica/recupero aventi sia natura economica che amministrativa.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto, l'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell'impianto di recupero o di smaltimento, i registri di carico e scarico o i registri cronologici, i formulari di identificazione del rifiuto per il

trasporto o le schede di movimentazione, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

L'Appaltatore provvederà altresì sotto la propria responsabilità a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per un'adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o quantitativi previsti dalla normativa vigente, l'effettuazione del deposito esclusivamente in zone non esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, l'assenza di miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

In caso di recupero dei rifiuti, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare. L'Appaltatore dovrà in ogni caso preventivamente avvisare il DEC.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.

Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione degli ordinativi ricevuti per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 26

Gestione Rifiuti da Attivita' svolta dall'Appaltatore

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto all'Appaltatore è riconosciuto piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa.

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al DEC.

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dall'Appaltatore e di cui lo stesso intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore; ivi compresi gli oneri – sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

L'Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell'attività svolta ed oggetto del presente contratto, si qualificherà e sarà dunque considerato a tutti gli effetti quale "Produttore di rifiuti", provvedendo lo stesso ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo l'Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto. Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.

Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione delle attività affidate e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo del singolo ordinativo/buono di acquisto.

In caso di avvenuta violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 27

Garanzia

L'Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente contratto, contro difetti imputabili al materiale o al montaggio, secondo quanto specificato al capitolo 10 lett. a), b) e c) del Capitolato Tecnico.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l'Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza, comunque entro i termini indicati all'Art. 11, ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

In caso di interventi di riparazione dei difetti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sarà prolungato per le sole parti sostituite.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all'Appaltatore per iscritto, non appena il difetto si manifesti. Qualora l' Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la

Committente, previo avviso a mezzo Raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

Articolo 28

Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento tramite l'attivazione degli ordinativi di lavoro/buoni di acquisto, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante la vita del contratto quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore a seguito dell'esecuzione delle prestazioni ordinate, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente contratto quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi maturati relativi alle prestazioni eseguite.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4 o dichiarare risolto di diritto il presente contratto quadro ai sensi del successivo articolo 30.

Articolo 29

Coperture Assicurative

La Contraente deve essere dotata, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente atto, di una polizza RCT/O.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n								
con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro	5.000.000,00,							
esplicitando nel novero dei terzi la Committente.								

Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti.

Articolo 30

Risoluzione dell'Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Atricolo 9 "Penali", Articolo 11 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo 27 "Garanzia", Articolo 17 "Cessione del credito o del contratto", Articolo 24 "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo 28 "Cauzione Definitiva", Articolo 18 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo 10 "Obblighi dell'Appaltatore", Articolo 22 "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo 34 "Subappalto", Articolo 23 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo 24 "Tutela dell'ambiente e della Sicurezza", Articolo 20 "Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", Articolo 21 "Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti", Articolo 25 "Residui da lavorazione – Rifiuti", Articolo 26 "Gestione Rifiuti da Attivita' svolta da parte dell'Appaltatore".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente atto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'atto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente atto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente atto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

In caso di risoluzione per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva". Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione contrattuale verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante raccomandata A/R o PEC e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.
- In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera per il ritardo nell'ultimazione delle attività affidate, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto quadro, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle attività già eseguite nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi

d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.
- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.
- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione contrattuale.

Articolo 31

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie ad esso relative ed ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 32

Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o PEC, con le modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo di cui al precedente articolo 4 e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo 33

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L' Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente atto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadroquali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 34

Subappalto

E'	consen	tito al	ll'A	ppalt	atore	e il s	subap	palto	dell	e sole	e pi	restazi	oni	indi	cate	in	sede	di	offert	a, d	i s	eguit	C
rip	ortate:																						

L'Appaltatore non può avviare il subappalto senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al presente rapporto.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016³, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti⁴.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento⁵. La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte

³ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 il pagamento diretto dei subappaltatori è previsto nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

⁴ L'articolo 105 non contempla più l'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate da parte dell'appaltatore, così come previsto nell'oramai abrogato articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006. Tuttavia, nel caso in cui il contratto preveda il pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario, è opinione di chi scrive che l'obbligo di tramissione delle fatture quietanzate sia opportuno prevederlo contrattualmente, atteso che, diversamente, non potrebbe effettuarsi alcun controllo in ordine all'avvenuto pagamento dei subappalatori da parte dell'affidatario.

⁵ La previsione di cui al presente capoverso è strutturata sulla scorta della previsione di cui all'oramai abrogato articolo 118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui disciplinava il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante. L'inserimento di tale previsione è volto a strutturare una disciplina contrattuale della procedura di pagamento che altrimenti non troverebbe alcun riferimento. E' ovviamente possibile delineare una disciplina alternativa, sempre allo scopo di fissare i passaggi procedurali che regolano il pagamento in questione.

di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

/(Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra⁶):

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore il ricorso al subappalto. /

Articolo 35

Certificato di verifica di conformità

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di contratto e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme contrattuali e tecniche.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della forniture/servizio.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del

predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo 36

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione

La Contraente, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

Articolo 37

Non Esclusiva

Il presente affidamento non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente appalto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Appaltatore alcunché.

Articolo 38

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o

l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto quadro, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente appalto, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 39

Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare

scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

Articolo 40

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è il Direttore del 9^Tronco-Udine della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Appaltatore		
-----------------	--	--

Articolo 41

Foro Competente

Il rapporto contrattuale è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 41

Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Il presente contratto quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

* * * * *

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l' Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge

attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo

se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli

articoli: , Art 9 Penali, Art 25 Residui da lavorazione – rifiuti, Art 26 Gestione rifiuti da attività svolta

dall'Appaltatore, Art 28 Cauzione Definitiva, Art 30 Risoluzione dell'Accordo Quadro-Clausola

Risolutiva Espressa, Art 17 Cessione del Credito o del contratto, Art 14 Fatturazione e Pagamenti, Art

32 Recesso, Art 38 Responsabilità dell'Appaltatore, Art 39 Riservatezza, Art 41 Foro Competente.

ALLEGATI: c.s.